Ordine dei Geologi della Calabria
Via Federico Bisceglia n. 4 – 88100 Catanzaro – tel. 0961.770011 – fax 0961.772907
e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Catanzaro, 17.05.2024

ATERP CALABRIA
Cittadella Regionale
Viale Europa loc. Germaneto
88100 Catanzaro
C. Fiscale/P. Iva: 03479720793
Mail: urp@aterpcalabria.it
PEC: aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it

OGGETTO:INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA RELAZIONE DI PERICOLOSITÀ SISMICA, OLTRE ALL'ESECUZIONE DELLE NECESSARIE PROVE, DA ESEGUIRSI PRESSO UN FABBRICATO DI COMPLESSIVI N. 4 ALLOGGI DI ERP SITO NEL COMUNE DI ACQUAPPESA, CONTRADA INTAVOLATA - LEGGE N.560/1993 - PROVENTI 2018. CUP D19B23000460005 - ***RICHIESTA DI INTEGRAZIONE*.**

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Calabria è venuto a conoscenza **"dell'invito per l'affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023"**per l'affidamento della Relazione Geologica, della Relazione sulla Pericolosità sismica e delle prove necessarie per il progetto riportato in oggetto. Pertanto,formula la presente richiesta nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela del titolo e della professione di geologo, oltre che di collaborazione istituzionale.

Dalla lettura della lettera di invito, si rilevano le seguenti criticità:

1- *Al **paragrafo2Entità e Durata** si riporta l'importo stimato dell'incarico pari ad **€ 2.488,20** (IVA ed oneri previdenziali esclusi) quale onorario, calcolato secondo lo schema di parcella conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.*

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come previsto dalle Linee Guida n. 1 di attuazione del medesimo, approvate dall'A.N.A.C. ("*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*") per l'affidamento dei servizi tecnici professionali, al fine di determinare il corrispettivo, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal detto Decreto del Ministero della Giustizia (DM 17 giugno 2016)e **riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi.**

Per la determinazione corretta del corrispettivo inerente alla *Relazione Geologica*, il DM del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, all'art. 4, definisce, **per ogni prestazione progettuale**, il compenso professionale dovuto (CP) come sommatoria dei prodotti tra le singole categorie d'opera (V), il grado di complessità (G), la specificità della prestazione (Q), e il parametro base (P), per ciascuna fase affidata.

Il calcolo delle prestazioni professionali relative alla redazione della *Relazione Geologica* per il PFTE, in base al Decreto Parametri attualmente in vigore (D.M. 50/2016), dovrà essere effettuato inserendo la voce del ***Progetto Preliminare + Progetto Definitivo*** (in attesa dell'approvazione del nuovo D.M. Parametri), in conformità al *nuovo Codice degli Contratti Pubblici* (cfr. Allegato I.13, D.Lgs. n.36/2023).

Nella voce della Progettazione Preliminare è da inserire la ***Relazione sismica (QbI.09)*** *e la* ***Relazione Geologica (QbI.11).***

Nella voce della Progettazione Definitiva è da inserire la ***Relazione sismica (QbII.12)*** *e la* ***Relazione Geologica (QbII.13).***

Sulla scorta di quanto sopra riportato, nell'invito non si evince il calcolo dei compensi ma un importo stimato per l'onorario.

2- Nello stesso ***paragrafo 2Entità e Durata*** *si riporta l'importo pari ad* ***€ 1.754,25*** *per prove ed indagini.*

Occorre evidenziare che le ***indagini geognostiche*** devono essere programmate in funzione delle peculiari caratteristiche geologiche e delle esigenze progettuali, e computate utilizzando il ***Prezzario della Regione Calabria.***

A tal proposito, si rileva che, in violazione di tutti i principi generali e le disposizioni essenziali del D.Lgs. 50/2016 (tra cui, l'art. 28 in materia di appalti misti, e l'art. 35 in materia di calcolo del loro valore), nell'ambito di tali richieste non si determinano né quantità e tipo delle indagini richieste, né le modalità di pianificazione, con conseguente carente determinazione sia dei requisiti e delle capacità per la relativa esecuzione sia dell'oggetto e del valore esatti delle attività di progettazione nel complesso.

Si rammenta, inoltre, che la Legge 21 aprile 2023 n. 49 prevede disposizioni in materia di ***equo compenso*** volte a tutelare il professionista come lavoratore, eleggendo a interesse di rilevanza pubblica la tutela della posizione debole dello stesso professionista anche nei rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (cfr. l'art. 2, comma 3, della Legge n. 49/2023).

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 49/2023, il compenso può ritenersi equo se è conforme, per quanto di interesse, agli specifici parametri individuati dal Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 ("*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*").

L'art. 3, comma 1, della stessa Legge n. 49/2023 prevede che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri di cui sopra. Al comma 5, si prevede anche la nullità, da fare valere in sede di impugnazione giudiziale, dell'esito di una gara, della predisposizione di un elenco di fiduciari e/o dell'affidamento di un contratto che prevedano un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del precedente comma 1.

Nella recente sentenza del TAR Veneto n.632/2024viene espressamente riportata l'impossibilità di ribassare le somme relative alle competenze tecniche professionali determinate dal calcolo dei compensi secondo il DM 17 giugno 2016,mentre risultano ribassabili i soli oneri di cui alla voce "Spese ed oneri accessori".

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra riportato, alla luce del nuovo quadro normativo, le procedure aventi a oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa; in alternativa risulta applicabile il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ponendo a ribasso la sola voce "Spese ed oneri accessori".

Premesso quanto sopra, lo scrivente Ordine:

INVITA

codesto Ente a voler integrare la documentazione con la determinazione dei compensi secondo i criteri fissati dal D.M. 17 giugno 2016, ottemperare alle Disposizioni in materia di equo compenso, integrare l'invito con il computo metrico delle indagini geognostiche (da redigere utilizzando il Prezzario della Regione Calabria 2024).

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Presidente
Ordine dei Geologi della Calabria
dott.GiulioIovine
(firma autografa omessa)
Aisensi dell'art.3delD.LGS. 39/1993)